

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola .....	205
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	211
5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri .....	206
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	213
5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento .....	206
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	215
5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni .....	206
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	217
5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie .....	206
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	218

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210

#### INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni MANCUSO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per un'ulteriore breve precisazione, fa presente che a suo avviso la presenza di animali nei circhi andrebbe abolita.

**5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, invitando altresì il Governo a mantenere alto il livello di attenzione in considerazione della rilevanza del tema, stante la dimensione delle malattie infettive trasmesse tra la popolazione detenuta, più elevata rispetto al resto della popolazione in tutti i Paesi del mondo occidentale.

**5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele TOTO (FLpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando in particolare che la struttura in oggetto non aveva i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'accREDITAMENTO.

Rileva altresì come anche la vicenda relativa ai rilievi formulati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, concernenti la mancata riattivazione del certificato di prevenzione incendi, dimostra che la « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » è una struttura non adeguata.

Sottolinea, inoltre, l'esigenza di rispettare la legge, richiamando le competenze dell'Esecutivo rispetto alle vicende oggetto dell'interrogazione in titolo, essendo l'Abruzzo una regione commissariata.

**5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto la risposta fornita dal sottosegretario Cardinale non ha eliminato le perplessità che l'hanno indotta a presentare l'interrogazione in oggetto, attinenti alla scelta dell'Aifa di mantenere in vigore la rimborsabilità di nimesulide in patologie croniche, che a suo avviso rischia di esporre i pazienti al rischio di un uso cronico del farmaco, considerato anche il fatto che tuttora tale farmaco è commercializzato con le confezioni da trenta unità, ciò che evidentemente non garantisce un utilizzo di breve durata nelle forme acute.

**5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo ai due quesiti posti attraverso l'interrogazione in titolo, evidenziando come tale risposta non abbia fatto venire meno del tutto il sospetto circa la presenza di elementi di opacità per quanto riguarda la gestione delle nuove farmacie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 5473 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole.)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5473, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, in sede deliberante, volto a regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Il provvedimento in esame è stato approvato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in base al quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali.

In via preliminare, fa presente che l'organizzazione dei testimoni di Geova, in Italia, è presente sin dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903. Attualmente nel nostro Paese i testimoni di Geova sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, gli articoli 2 e 3 conten-

gono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione.

Osserva, poi, che l'articolo 4 riconosce il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto agli appartenenti alla Congregazione centrale anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari (articolo 5). A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa.

L'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova.

L'articolo 8 consente agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù.

Fa presente, quindi, che l'articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione prevedendo, in particolare, che ad essi si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 10 è volto a tutelare le eventuali richieste presentate da emittenti radiotelevisive gestite da testimoni di Geova per accedere alla pianificazione delle radiofrequenze.

L'articolo 11 disciplina il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.

L'articolo 12, come già previsto in altre intese, specifica cose debba intendersi per attività di religione o di culto al fine di ottenere il riconoscimento.

L'articolo 13 disciplina il regime tributario degli enti della confessione.

L'articolo 14 precisa che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

L'articolo 15 disciplina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

L'articolo 16 reca norme concernenti i mutamenti degli enti della confessione.

Osserva, poi, che gli articoli 17, 18 e 19 estendono anche alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222. Tale sistema, fermo restando il principio in virtù del quale la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie, consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore della Congregazione e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza.

Ai sensi dell'articolo 20, la Congregazione centrale dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione (articolo 22). Con l'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 21, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione. L'articolo 22 prevede, tra l'altro, che dopo dieci anni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento in esame, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 23 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Al di là delle singole disposizioni in cui si articola il provvedimento in oggetto, che non sembrano presentare particolari aspetti problematici – peraltro, esse non afferiscono in senso stretto alle competenze della XII Commissione – in questa sede intende esprimere comunque alcune perplessità sul fatto stesso di regolare i rapporti con una confessione che segue un credo non pienamente rispondente a principi di libertà, in particolare per quanto riguarda le trasfusioni e i trapianti, nonché le difficoltà che incontrano gli adepti ad uscire dalla comunità.

Tuttavia, considerato che tali aspetti esulano dal contenuto dell'intesa su cui si basa il provvedimento in titolo e che l'intesa stessa non è emendabile, propone di esprimere parere favorevole, in linea con quanto è avvenuto con precedenti provvedimenti tesi a regolare i rapporti con altre confessioni religiose, che presentavano un contenuto simile a quello in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) concorda con la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto. Per quanto concerne le perplessità espresse a proposito di alcune convinzioni facenti capo alla Congregazione dei testimoni di Geova, fa presente di essere un sostenitore della libertà religiosa, purché la religione sia separata dallo Stato.

Intervenendo, poi, sull'ordine dei lavori, fa riferimento ad un emendamento vertere in materia sanitaria che sarebbe stato approvato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto ILVA (A.C. 5617), osservando a tal proposito come la materia della salute venga trattata presso le altre Commissioni senza che la Commissione affari sociali sia resa partecipe.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, replica al deputato Barani rilevando che temi

come quello oggetto del suo intervento potranno essere affrontati in sede di riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, prevista al termine della seduta odierna.

Precisa comunque che, sulla base del testo del disegno di legge n. 5617 licenziato dalle Commissioni competenti, non risulta che siano stati approvati emendamenti concernenti la materia sanitaria. Poiché nella mattinata odierna si è svolta la discussione generale di tale provvedimento, è evidente che la questione paventata dal deputato Barani riguarderà eventualmente il seguito dell'*iter* in Assemblea, previsto a partire dalle ore 15 di oggi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), pur comprendendo l'esigenza di imprimere un'accelerazione ai lavori parlamentari, connessa all'imminente conclusione della legislatura, osserva tuttavia come la rilevanza del provvedimento in esame richieda comunque che si svolga un confronto ampio e articolato tra i componenti della Commissione affari sociali.

In particolare, si sofferma sulla difficoltà di regolare i rapporti con una confessione, quella dei testimoni di Geova, accusati di perseguire coloro che mutano il proprio orientamento, arrivando al punto di conculcare la libertà religiosa degli adepti.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario qualora il relatore dovesse mantenere la proposta di esprimere parere favorevole.

Paola BINETTI (UdCpTP), fermo restando il principio della libertà religiosa, ritiene tuttavia come non si possa negare che alcune convinzioni proprie degli appartenenti alla Congregazione dei testimoni di Geova comportino dei problemi nel nostro ordinamento. A questo proposito, fa riferimento, in particolare, al problema delle trasfusioni e alla tutela dei minori, richiamando i casi in cui è stata tolta la patria potestà a membri della predetta confessione.

Accanto agli aspetti evidenziati, si pone altresì una problematica di tipo sociale, in

quanto nella percezione comune i testimoni di Geova sono considerati come coloro che pretendono di imporre le proprie idee e il proprio credo, senza rispetto per quelli altrui.

Per quanto concerne, invece, il contenuto delle disposizioni in cui si articola il provvedimento in esame, ritiene che non vi siano ragioni per non esprimere parere favorevole, non ravvisando in esse profili problematici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara la propria astensione a fronte del mantenimento della proposta di parere favorevole da parte del relatore, precisando di aver avuto modo di entrare in contatto con i testimoni di Geova nel corso della sua attività di medico e, per questa ragione, di non dividerne le pratiche, soprattutto per quanto concerne l'attività trasfusionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce degli interventi succedutisi, nei quali sono emerse critiche e perplessità in ordine ad alcuni aspetti della religione praticata dai testimoni di Geova, chiarisce che una cosa è la valutazione che si può esprimere nei confronti di quella confessione religiosa, altra cosa è il testo del provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Come è stato messo in evidenza nella relazione introduttiva, infatti, tale testo non reca disposizioni concernenti la pratica delle trasfusioni né altre norme che riguardino la sfera della tutela della salute.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), richiamando le precisazioni fornite dal presidente Palumbo, nonché le perplessità espresse dallo stesso relatore in ordine all'opportunità di regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione dei testimoni di Geova, a prescindere dal contenuto dell'intesa allegata al provvedimento in esame, ritiene che, se la Commissione non intende esprimere parere contrario in quanto le disposizioni del provvedimento non presentano profili par-

ticolarmente problematici, potrebbe deliberare un nulla osta, anche in considerazione del fatto che le competenze della Commissione affari sociali sono chiamate in causa in maniera solo marginale.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che la soluzione migliore sia quella di esprimere un nulla osta, facendo notare che un eventuale parere contrario non avrebbe molto senso visto che l'oggetto della contrarietà da parte dei membri della Commissione intervenuti nel dibattito non attiene al contenuto del provvedimento quanto invece al fatto stesso di regolare i rapporti con la Congregazione dei testimoni di Geova.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, richiamando le perplessità già espresse

nell'ambito della relazione precedentemente svolta, nonché alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute ha appreso dalla stampa la notizia in merito al decesso della giraffa del Circo Martini durante il periodo del suo attendamento ad Imola. Già da un primo esame dell'accaduto si sono potute ravvisare molteplici criticità, specialmente in materia di sanità e benessere dell'animale.

Si è provveduto, quindi, a inviare una nota al comune di Imola e ai Servizi Veterinari della regione Emilia Romagna per acquisire elementi sull'accaduto.

Il Presidente della regione Emilia Romagna ha descritto quanto avvenuto il 21 settembre 2012.

Il Servizio Veterinario dell'AUSL di Imola è stato coinvolto nell'intervento per recuperare la giraffa scappata dal Circo Martini-Cirque d'Europe, che stava correndo libera per il centro abitato di Imola.

È stata necessaria la sedazione operata in tele-anestesia, in quanto il titolare del Circo, proprietario dell'animale, non era stato in grado di catturare l'animale con altri mezzi.

Il Veterinario ufficiale della AUSL di Imola si è messo a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che dirigeva le operazioni, e che aveva già richiesto alla Polizia Provinciale di Bologna la disponibilità del fucile per la tele-anestesia e di un tiratore qualificato.

È stato utilizzato il farmaco messo a disposizione dal Veterinario ufficiale della AUSL (Xilazina-(Rompun Bayer). Il dosaggio è stato predisposto dallo stesso Veterinario, tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore, delle condizioni

dell'animale, che si presentava in grave stato di alterazione nervosa ed in continuo movimento, del materiale disponibile per la tele-anestesia.

Il tiratore qualificato della Polizia provinciale di Bologna ha sparato in successione n. 5 dardi-siringa, di cui solo il quarto e il quinto hanno colpito l'animale alla spalla destra.

Dopo poco l'animale ha presentato i sintomi tipici della sedazione ed è stato aiutato a salire sul mezzo di trasporto, dove è stato «imbalzato» con fasce di fortuna per contenerlo ed impedire, quindi, che subisse ulteriori lesioni durante il viaggio verso la sede del Circo.

Una volta scaricato l'animale in un recinto del Circo, il Veterinario ufficiale ha sollecitato la proprietaria a dargli una adeguata assistenza veterinaria. È quindi intervenuta una *equipe* di esperti della Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria.

L'animale sembrava riprendersi, ma alle 15.40 circa moriva.

Il Veterinario ufficiale disponeva l'autopsia, eseguita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), il 22 settembre 2012, da una *equipe* formata da personale specializzato con esperienza pluriennale nella diagnostica *postmortem*.

L'esito dell'esame necroscopico ha evidenziato: emorragie interstiziali multifocali al cuore, congestione alla milza, edema polmonare, allagamento emorragico, edema perivasale e sub meningeo dell'encefalo.

In merito all'utilizzo di animali negli spettacoli delle attività circensi, il Ministero evidenzia che esistono già criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, redatte dalla Commissione scientifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), ai fini della detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, che costitui-

scano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, elencati nel decreto ministeriale 19 aprile 1996.

Da ultimo, il Ministero della salute valuta favorevolmente l'impegno per la stesura di linee guida che assicurino la corretta detenzione e custodia degli animali, a tutela della sanità pubblica e del loro benessere e salute, non tralasciando la loro sicurezza.



## ALLEGATO 2

**5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Negli Istituti Penitenziari italiani le malattie infettive rappresentano oltre il 40 per cento delle diagnosi in tali collettività. La popolazione detenuta è, infatti, interessata da un'elevata prevalenza di infezione tubercolare, oltre che da *virus* epatitici B e C e da HIV.

L'infezione da HIV e le infezioni virali croniche, trasmesse mediante sangue o rapporti sessuali, risultano, essere più frequenti nelle comunità penitenziarie rispetto alla popolazione generale in tutti i Paesi del mondo occidentale.

Le persone che vengono a conoscenza per la prima volta della propria condizione di sieropositività, in stato di detenzione, ovvero che, essendone a conoscenza, notificano il proprio stato al personale sanitario in carcere, possono incontrare oggettive difficoltà derivanti dalle caratteristiche strutturali e organizzative delle istituzioni penitenziarie, la cui finalizzazione prioritaria è la custodia dei detenuti e la garanzia della sicurezza sociale. A esse si aggiungono sia i trasferimenti improvvisi in altri Istituti per motivi di giustizia, disciplinari o di sfollamento, che possono essere causa di interruzione di programmi assistenziali o di trattamento, sia la difficoltà nel mantenere la riservatezza sulle proprie condizioni di salute, e sui normali atti della vita quotidiana.

Tutti questi elementi problematici sono intrinseci alla struttura penitenziaria e difficili da modificare.

Per gli aspetti organizzativi sanitari, si ricorda che il decreto legislativo n. 230, del 1999 ha stabilito che « i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura

e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali ».

In materia di malattie infettive, lo stesso decreto sottolinea l'importanza di:

definire procedure standardizzate di valutazione dei nuovi ingressi prima dell'immissione nel sistema penitenziario, anche attraverso un'osservazione attenta dei soggetti, per quanto possibile, per un periodo pari a quello di incubazione delle principali patologie infettive (TBC, epatiti virali B e C, HIV);

utilizzare *test di screening* per l'identificazione dei soggetti infetti al momento dell'ingresso, attuando anche una valutazione costo-efficacia delle procedure adottate;

sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle malattie infettive clinicamente evidenti;

garantire ai detenuti l'accesso alle cure anche attraverso il ricorso a strutture esterne specializzate per le malattie infettive.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, con il quale è stato effettuato il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, rimarca l'importanza di promuovere la prevenzione delle malattie infettive all'interno di questi Istituti.

Il Ministero, inoltre, con il supporto attivo e fondamentale della Commissione

Nazionale AIDS e della Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS, ha sviluppato progetti che sono stati supportati finanziariamente e, ove necessario, hanno coinvolto ulteriori esperti e altre Istituzioni/Amministrazioni, tra cui anche quello relativo ai soggetti sieropositivi in stato di detenzione.

Al riguardo, è stato realizzato il documento « Assistenza carceraria alle persone Hiv+ », sancito 15 marzo 2012, come Intesa Stato/Regioni.

Va da ultimo ricordato che con il trasferimento delle funzioni alle Regioni, spetta a queste provvedere ad una serie di azioni volte a superare i principali problemi e le attuali disomogeneità nella assistenza e cura della persona sieropositiva.

Nello specifico, l'assistenza dei detenuti con infezione da HIV è guidata dalle Unità Operative di malattie infettive del territorio dove insiste ogni singolo Istituto Penitenziario.

## ALLEGATO 3

**5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della « Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo » e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Abruzzo, siglato il 6 marzo 2007, ha previsto una serie di interventi, da attivare nell'arco del triennio 2007-2009, finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della stessa Regione.

In merito all'accREDITAMENTO della Casa di Cura « Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. » (Chieti), si segnala che la Regione ha sospeso l'accREDITAMENTO predefinitivo della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, sino alla regolarizzazione, da parte della stessa struttura, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale dipendente.

Con sentenza del Tribunale di Chieti, Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. veniva dichiarata fallita e l'impresa veniva ammessa all'esercizio provvisorio.

Con proprio decreto il Commissario *ad acta* rilevava che, alla luce dell'introduzione dell'esercizio provvisorio, non vi era ragione di riservare al ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, già di proprietà della fallita Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. un trattamento diverso da quello riservato, per l'anno 2010, alle altre Case di Cura della Regione Abruzzo.

Pertanto, egli definiva i tetti di spesa (anno 2010) anche in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, con contestuale riaccREDITAMENTO pre-definitivo, con condizione e proposta di contratto per l'anno 2010 per l'esercizio provvisorio del « fallimento Villa Pini d'Abruzzo ».

In data 11 ottobre 2011 è stato sottoscritto il contratto relativo al biennio

2011-2012 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere con la Casa di Cura privata Villa Pini d'Abruzzo.

In riferimento a quanto valutato dai Ministeri affiancanti, non sono stati rilevati elementi ostativi al prosieguo dell'iter di accREDITAMENTO della Casa di Cura Villa Pini e, conseguentemente alla sottoscrizione dei contratti di erogazione di prestazioni ospedaliere, per gli anni 2010, 2011 e 2012.

La verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per le strutture private con le quali vengono sottoscritti i contratti è precipua competenza della Regione.

La Presidenza della Regione Abruzzo, in merito alla situazione della Casa di Cura Villa Pini, ha precisato che il 3 settembre 2012 il Comune di Chieti ha rilasciato alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo l'Autorizzazione definitiva all'esercizio di attività sanitaria, vincolata ad una serie di condizioni, anche se poi il 20 settembre 2012 il Comune ha disposto l'annullamento dell'Autorizzazione definitiva all'esercizio.

L'adozione di tale atto è motivata da una nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (del 18 settembre 2012), in cui si afferma che non risultava riattivato in via provvisoria il certificato di prevenzione incendi, pertanto si ripristina il previgente regime di autorizzazione predefinitiva.

Con istanza del 2 ottobre 2012, il Curatore fallimentare ha chiesto l'annullamento, in autotutela, di tale atto, trasmettendo al Comune di Chieti un'ulte-

riore relazione in merito ai lavori di adeguamento avviati a seguito dei rilievi formulati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato al Curatore fallimentare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte e/o documenti nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tali osservazioni risultano essere state consegnate dal Curatore fallimentare in data 20 novembre 2012. Il relativo procedimento è tuttora in itinere.

La questione della regolarità retributiva è al vaglio della Magistratura amministrativa, la quale si esprimerà definitivamente sulla correttezza o meno dell'operato della amministrazione.

È, infatti, tuttora pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato, il quale tuttavia si è pronunciato in via cautelare in senso favorevole alla parte pubblica, concedendo la sospensiva degli effetti delle sentenze TAR citate nell'interrogazione, anche a motivo dell'interesse pubblico all'erogazione delle prestazioni sanitarie, a carattere specialistico, da parte della struttura.

## ALLEGATO 4

**5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti formulati nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso richiamare quanto già esposto nel comunicato AIFA del 14 settembre 2012, in cui si richiama l'avvenuta modifica della Nota 66 e si indica che il farmaco antinfiammatorio Nimesulide potrà essere prescritto a carico del Servizio Sanitario Nazionale per il solo trattamento di breve durata del dolore acuto.

Infatti, Nimesulide è stato riesaminato dall'*European Medicines Agency* (EMA) dopo le pubblicazioni riguardanti casi di insufficienza epatica fulminante. Il Comitato per i medicinali per uso umano della stessa Agenzia europea ha valutato i dati provenienti da segnalazioni spontanee, studi epidemiologici, analisi aggregate e metanalisi, concludendo che i benefici delle somministrazioni sistemiche di Nimesulide sono ancora superiori ai rischi.

Tuttavia, l'EMA raccomanda che l'uso di Nimesulide sia circoscritto alle condizioni in acuto e che non sia più impiegato per uso sistemico nel trattamento dell'osteoartrosi dolorosa che, essendo una condizione cronica, accresce il pericolo che il medicinale sia assunto per periodi prolungati, con un conseguente aumento del rischio di danno epatico.

Il parere del Comitato, a seguito della conclusione della procedura di « Referral » è stato recepito *in toto* dalla Commissione

Europea, la cui decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* europea nel gennaio 2012.

Solo a seguito di tale decisione della Commissione Europea, ed in ottemperanza alla stessa, l'AIFA ha intrapreso, nella seduta della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 16/17 luglio 2012, una procedura di revisione della Nota 66 per il suo adeguamento alle indicazioni dell'Autorità europea.

Inoltre, l'AIFA ha coerentemente avviato la procedura di modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti Nimesulide, in modo da adeguarli alle nuove indicazioni e predisponendo, nel contempo, apposite campagne informative rivolte agli operatori sanitari.

L'utilizzo del farmaco in questione secondo le nuove indicazioni della citata Nota 66 è atto a garantire una somministrazione che, essendo necessariamente limitata nel tempo ed esclusa laddove la fase di acuzie abbia una durata prolungata, è in grado di escludere i potenziali effetti negativi del trattamento prolungato.

Le iniziative adottate finora dall'AIFA, comportano un significativo riassetto dei parametri di rimborsabilità del farmaco, nel senso di una sua effettiva restrizione d'uso, e si pongono in linea non solo con le indicazioni di sicurezza provenienti dall'EMA, ma anche con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria.

## ALLEGATO 5

**5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Esaminato l'atto ispettivo in esame, si formulano le seguenti osservazioni.

Le Regioni e le Province autonome stanno procedendo, nell'esercizio delle proprie competenze, alla pubblicazione dei bandi in tempi inevitabilmente non coincidenti, tenuto conto delle diverse complessità che gli atti preparatori possono presentare con riferimento a ciascun ambito territoriale interessato. Deve rilevarsi, comunque, che la contemporanea vigenza di più bandi anche in aree geografiche contigue consente agli interessati un'ampia gamma di possibili opzioni.

Per quanto riguarda il secondo quesito e, in particolare, alla conoscenza da parte del Ministero della salute del sito [www.concorsofarmacie2012.it](http://www.concorsofarmacie2012.it), si osserva quanto segue.

Il sito in questione risulta registrato, in data 28 marzo 2012 a cura di Studia Esa e Partners srl, azienda censita nel registro della Camera di commercio di Roma come azienda di « Studio di Elaborazione Dati e consulenze fiscali ».

Il Ministero è a conoscenza dell'esistenza di questo sito, come di un altro sito denominato [www.concorsofarmacie.it](http://www.concorsofarmacie.it), registrati a seguito della conversione del

decreto-legge 1/2012. L'elevato numero di potenziali candidati interessati al concorso ha infatti stimolato la pubblicità di iniziative di vada assistenza, a titolo oneroso, per l'apertura di nuove farmacie e i due siti citati ne sono esempi espliciti sul *web*.

Il sito [www.concorsofarmacie2012.it](http://www.concorsofarmacie2012.it) ha comunque, ad avviso della scrivente Direzione, pubblicizzato con chiarezza le finalità dell'iniziativa, dando evidenza della composizione dei *partner* e del tipo di consulenza offerta. Inoltre, non sono presenti elementi che richiamano i bandi regionali o la piattaforma messa a disposizione dal Ministero.

Il sito [www.concorsofarmacie.it](http://www.concorsofarmacie.it) presenta invece caratteristiche che possono introdurre elementi di confusione per l'utente riprendendo, in modo difforme da quanto previsto dalla specifica licenza d'uso, alcuni elementi grafici e testuali della piattaforma del Ministero; in merito a questi aspetti sono state avviate le ritenute iniziative. Il sito risulta registrato il 23 marzo 2012 a cura di Sartoretto Verna Srl, sede operativa di Roma, censita nel registro della Camera di commercio di Roma per attività di consulenza e progettazione di interni.